

263.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6401	Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dalla XIII Commissione del Senato) n. 63-198-678-1490-B:	
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	6400	(Articoli modificati dalla XIII Commissione del Senato)	6387
Disegno di legge di conversione S. 2069 (approvato dal Senato) n. 3191:		(Emendamenti all'articolo 10)	6395
(Articolo unico)	6375	(Ordine del giorno)	6395
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	6375	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	6377	(Adesione di un deputato)	6399
(Emendamenti)	6377	(Annunzio)	6399
(Ordini del giorno)	6380	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6399
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Trasmissione di documenti)	6401	Proposte di legge costituzionale:	
Missioni vaevoli nella seduta del 18 ottobre 1995	6399	(Annunzio)	6399
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	6400	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6400
		Regione Lazio (Trasmissione di documento)	6401
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6401

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE: S. 2069 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 1995, N. 345, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PER ANNI PREGRESSI (APPROVATO DAL SENATO) (3191)

ASQUINI ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE CON ADESIONE (3109)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3191 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 1995, N. 345

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";

b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'im-

posta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale";

c) dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni

indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.

2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.

2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento".

1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti

all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza";

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

** 4-bis.* Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4".

4-ter. Il comma 2, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, è sostituito dal seguente:

"2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso".

4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter possono essere modificate

con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi. »;

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 2-*quinqües*. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. ».

2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione

dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « per il 1995 » sono soppresse.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO- LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è soppresso.

1. 15. Pistone, Muzio, Galdelli, Marino Luigi, Carazzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e le sanzioni fino alla fine del capoverso con le seguenti: e sanzioni.

1. 16.

Filippi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un ottavo del minimo con le seguenti: un sedicesimo del minimo.

1. 1. Bono, Barra, Pace, Colucci, Tascone, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 20 maggio 1995 con le seguenti: entro il 24 febbraio 1995.

1. 12.

Fuscagni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente:

Fermi restando i valori minimi fissati con il decreto del Ministro delle finanze del 19 maggio 1995, le maggiori imposte contenute nelle proposte di accertamento con adesione non possono superare, in alcun caso, il maggior valore tra i citati minimi e il tetto massimo dell'uno per mille dei ricavi o compensi dichiarati.

1. 2. Bono, Pace, Barra, Tascone, Colucci, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente:

Le maggiori imposte contenute nella proposta di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento.

1. 3. Bono, Barra, Pace, Colucci, Tascone, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale viene elevata al 75 per cento per i soggetti residenti nelle aree depresse.

1. 14.

Altea.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo possono essere versati in una unica rata, entro il 15 dicembre 1995, o in tre rate, di pari importo, entro il 15 dicembre 1995, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

1. 17. Pistone, Muzio, Galdelli, Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contribuenti, ai quali sulle proposte di accertamento con adesione sia stato applicato il valore minimo di maggior ricavo, possono aderire alle proposte versando per ogni annualità un importo forfettario e definitivo di lire 100.000.

1. 4. Bono, Pace, Barra, Tascone, Colucci, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), al capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le proposte di adesione inviate alle società cooperative che godono di esenzione ai fini IRPEG e ILOR a norma degli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e 12 della legge n. 904 del 1977, si intendono efficaci esclusivamente ai fini IVA.

1. 5. Bono, Pace, Barra, Colucci, Tascone, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), al capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti esclusi per legge a partire dal 1991 dall'imposizione ILOR, ai fini dell'adesione di cui alla presente legge hanno diritto allo stesso trattamento anche per gli anni precedenti.

1. 6. Bono, Pace, Barra, Colucci, Tascione, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), al capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, seguente periodo: Le proposte di adesione redatte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e inviate alle imprese di distribuzione dei giornali e alle imprese distributrici di carburanti e lubrificanti, sono corrette dagli interessati con una riduzione forfetaria pari all'80 per cento.

1. 7. Bono, Pace, Barra, Colucci, Tascioni, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-oties, dopo le parole ai fini dell'imposta comunale inserire le seguenti: e delle contribuzioni assistenziali e previdenziali.

1. 18. Filippi.

Al comma 1, lettera c), al capoverso 2-nonies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autocertificazioni delle dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti che non hanno ricevuto le proposte di accertamento per adesione, o che le hanno ricevute con dati insufficienti o manchevoli, possono essere effettuate anche tramite autentiche delle firme a carico dei liberi professionisti iscritti agli Albi professionali secondo le procedure di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

1. 8. Bono, Pace, Barra, Colucci, Tascione, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 60 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

1. 9. Bono, Pace, Barra, Colucci, Tascione, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima disciplina di cui al periodo precedente si applica ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti alle rispettive Casse di previdenza.

1. 10. Bono, Barra, Pace, Colucci, Tascione, Antonio Rizzo, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a titolo di interessi aggiungere le seguenti: , a titolo di sanzioni in misure superiori a quanto previsto nel comma 1 lettera a) ed a titolo di maggiore imposta in misura superiore a quanto previsto nel comma 1, lettera c).

1. 11. Sigona.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a titolo di interessi, aggiungere le seguenti: e sanzioni.

1. 19. Filippi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-bis. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è aggiunto il seguente:

** 2-ter. La definizione non è altresì ammessa quando risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Giudiziaria, dall'Arma dei Carabinieri o denuncia alla Procura della Repubblica o risulta essere stata*

avviata l'azione penale o siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, in ordine a reati di corruzione e di concussione all'interno della pubblica amministrazione ».

1. 13. Barra, Bono, Colucci, Marengo, Pace, Antonio Rizzo, Tascione.

Al comma 4-ter, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, inserire le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a).

1. 20.

Filippi.

Al comma 4-ter, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: articoli 51, 52, 53 inserire le seguenti: , 54.

1. 21.

Filippi.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quinquies. I versamenti dovuti e non effettuati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di conversione in legge del presente decreto, potranno essere eseguiti, con l'applicazione degli interessi legali e delle soprattasse, nella misura di un ottavo del minimo dovuto, in rate bimestrali da due a diciotto senza applicazione di nessun'altra sanzione compresa quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

1. 22. Pistone, Galdelli, Marino Luigi, Carazzi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 345 del 1995 non prevede le modalità per il recupero delle maggiori somme pagate dai contribuenti a titolo di sanzioni e a titolo di maggiori imposte, a seguito delle riduzioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1;

emendamenti al decreto-legge n. 345 del 1995, votati dalla Camera, imporrebbero il riesame da parte del Senato e la mancata conversione per i tempi ristretti;

impegna il Governo

affinché con immediato provvedimento regoli le modalità per il recupero delle maggiori somme pagate dai contribuenti per sanzioni e maggiori imposte, così come peraltro previsto per il recupero delle somme pagate in più a titolo di interessi.

(9/3191/1)

Sigona.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3191, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

impegna il Governo

a prevedere, con apposito provvedimento, che la definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, non possa essere effettuata se, entro il 24 febbraio 1995, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo

41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

(9/3191/2)

Jannone, Fuscagni, Conte, Lucchese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3191, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

impegna il Governo

a prevedere, con apposito provvedimento, che la definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, non possa essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, sia stato notificato avviso di accertamento ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

(9/3191/3)

Conte, Jannone, Fuscagni, Lucchese.

La Camera,

in relazione all'approvazione delle modifiche al concordato tributario di cui al provvedimento A. C. n. 3191;

viste le dichiarazioni, diversamente interpretate, rese in tempi diversi da

esponenti del governo, ovvero da funzionari del ministero con responsabilità sull'accertamento;

vista la necessità, in uno Stato moderno, di non utilizzare lo strumento fiscale abbinato a «pressioni psicologiche» sulla possibilità di accertamento tributario;

vista l'attuale oggettiva possibilità di accertamenti tributari anche meramente formali che possono determinare, a causa della normativa in essere, sanzioni di entità sproporzionata;

viste le polemiche circa l'applicazione dei parametri ministeriali calcolati dai funzionari del ministero;

viste alcune altre necessità tecniche in merito all'applicazione e all'esenzione dell'ILOR;

viste le ipotesi, più o meno fondate, di utilizzo futuro dello strumento concordatario e senza entrare nel merito di un'opportunità di tale opzione tecnica,

impegna il Governo

in sede di circolare o di altro provvedimento amministrativo a determinare le seguenti direttive, nell'ambito dell'applicazione della legge base sul concordato tributario e delle attuali variazioni:

1) non costituire alcuna relazione fra soggetti che accettano o non accettano la proposta concordataria e soggetti da sottoporre ad accertamento tributario, evitando in qualunque modo l'utilizzo dei tabulati dei soggetti che hanno o non hanno aderito alle proposte sia per meccanismi ritorsivi (cioè accertare quelli che non hanno pagato) che per meccanismi presuntivi (cioè considerare quelli che pagano evasori, pertanto accertarli negli esercizi successivi);

2) a promuovere un'indagine interna ministeriale finalizzata a identificare e sanzionare disciplinarmente, ovvero cambiare d'incarico, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti, i funzionari che

risultino creatori (da atti oggettivi e firmati) dei parametri ministeriali in materia di accertamento con adesione che tanti problemi hanno creato (si sottolinea che la proposta iniziale è stata ritoccata e ridotta, in quanto inopportuna, più volte) e iniziando pertanto a introdurre e applicare il criterio della responsabilità dei materiali operatori ministeriali;

3) a specificare, nel caso di esenzione decennale dell'ILOR, che il contribuente che non abbia ancora ricevuto la decisione relativamente all'esenzione stessa o su cui pende ricorso, possa concordare senza versare l'ILOR stessa, semplicemente barrando l'apposita casellina sul modulo concordatario ovvero allegando apposita autocertificazione;

4) a specificare che anche ai fini concordatari, come altrove nella medesima materia, sono applicabili, ai fini dell'esenzione ILOR, i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 115-bis anche per i periodi d'imposta precedenti a quelli esplicitamente ricompresi in tali parametri e, in mancanza di appositi spazi sulla modulistica, a far allegare, in questo caso, ai contribuenti semplice autocertificazione;

5) a esplicitare che l'eventuale organo accertatore, a seguito della norma che sancisce la decadenza dell'obbligo di conservazione dei libri contabili per i soggetti che aderiscono al concordato, non può esigere l'esibizione dei registri resi non obbligatori dal disposto legislativo e che in ogni caso il contribuente può opporsi alla visione di tali documenti;

impegna inoltre il Governo

in sede di ventilate possibili future estensioni di tale strumento e nel rispetto delle norme in vigore:

a) nell'attesa della creazione di seri e ponderati studi di settore, ad utilizzare il criterio dell'adeguamento facoltativo ad una base media, in modo tale da esonerare da qualunque proposta forfettaria di adeguamento i soggetti che hanno palese-

mente già pagato molte imposte e concentrare le proposte di adeguamento alle aziende che hanno redditi (palesemente e per più esercizi) tali da non poter neppure consentire un normale tenore di vita a coloro i quali dovessero trarre sostentamento unicamente da tali aziende;

b) a considerare comunque che l'applicabilità delle sanzioni, in special modo sui « limiti minimi di presunta evasione », è quantomeno fortemente opinabile;

c) a prender atto che, nel rifiutare strumenti condonatori, qualunque concordato è appetibile solo qualora l'importo richiesto sia obiettivamente congruo per le aziende a cui è proposto;

d) a valutare attentamente se la proposta di valori troppo elevati rischi di ottenere l'« effetto ripicca » da parte dei contribuenti;

e) a studiare un apposito sistema di concordato con adesione *ex-ante* sulla cui base sia possibile, per il contribuente che lo decida, versare a inizio anno la somma presumibile di imposta e essere in tal modo liberato dalla gran parte degli obblighi contabili.

(9/3191/4) (nuova formulazione)

Ballaman, Asquini, Leoni Orsenigo, Molgora.

La Camera,

viste le disposizioni recate dal decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345 (atto Camera n. 3191), rilevata la necessità di chiarimenti - che non comportano la modifica formale delle disposizioni medesime - al fine di una corretta ed equa applicazione,

impegna il Governo

a disporre istruzioni agli uffici periferici e a comunicarle alle categorie di contribuenti interessate, nel senso che:

1) i soggetti esclusi per legge a partire dal 1991 dall'imposizione ILOR, ai fini dell'adesione di cui alla legge di

conversione del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345 (atto Camera n. 3191), abbiano diritto allo stesso trattamento anche per gli anni precedenti;

2) la disciplina stabilita dall'articolo 1-bis del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, si applichi ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti alle rispettive Casse di previdenza.

(9/3191/5)

Giovanni Pace, Bono, Colucci, Barra, Marengo, Antonio Rizzo, Pitzalis, Carrara, Tascione.

La Camera

impegna il Governo

a precisare che quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, non possa essere applicato nel caso in cui il processo verbale di constatazione o l'avviso di accertamento riguardi le irregolarità formali o quelle che non comportano variazioni della base imponibile.

(9/3191/6)

Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Tagini.

La Camera

impegna il Governo

ad ampliare il limite previsto dall'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 564 del 1994, anche a tutti i soggetti economici che hanno superato il volume d'affari annuo di lire 6.180.000.000.

(9/3191/7)

Frosio Roncalli.

La Camera

impegna il Governo

a modificare il termine ultimo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 6,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, in modo che sia fissato alla data del 30 dicembre 1995, indipendentemente dalla data del versamento.

(9/3191/8)

Tagini, Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera

impegna il Governo

a emanare in tempi brevi tutti gli atti necessari per:

a) estendere i criteri di definizione del concordato per adesione applicato alle imprese di gestione di tabaccherie e generi di monopolio, alle imprese di distribuzione di giornali e di carburanti e lubrificanti;

b) estendere l'esonero dell'imposizione ILOR ai soggetti esclusi dalla stessa anche per gli anni antecedenti al 1991;

c) precisare la esclusiva valenza ai fini IVA delle proposte di adesione inviate alle società cooperative che godono di esenzione ai fini IRPEG e ILOR ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e nella legge n. 904 del 1977.

(9/3191/9)

Bono, Barra, Pace, Colucci, Tascione, Messa, Antonio Rizzo, Blanco, Marengo, Pitzalis, Carrara.

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 345 del 1995 relativo a « Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi »,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative ed atti necessari a consentire che le autocertificazioni delle dichiarazioni presentate da

parte dei contribuenti che non hanno ricevuto le proposte di accertamento per adesione, o che le hanno ricevute con dati insufficienti o manchevoli, possano essere effettuate anche tramite autentica delle firme da effettuarsi a carico dei liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

(9/3191/10)

Barra, Bono, Pace, Colucci, Tassone, Messa, Antonio Rizzo, Blanco, Marengo, Pitzalis, Carrara.

La Camera,

premesso:

che appare necessario evitare una disparità di trattamento in materia di oneri previdenziali derivanti dal maggior imponibile definito con le procedure dell'accertamento con adesione, tra soggetti obbligati alla contribuzione INPS e sog-

getti obbligati a versare i contributi previdenziali ad altre casse di previdenza;

che per motivi di urgenza collegati alla necessità di convertire il decreto-legge n. 345 del 1995, già approvato dal Senato, entro i termini costituzionali, non è stato possibile procedere alla correzione della norma relativa,

impegna il Governo,

per il superiore principio di giustizia contributiva, a porre in essere ogni iniziativa atta ad applicare la medesima disciplina relativa ai contributi previdenziali dovuti all'INPS in virtù del maggior imponibile definito con la procedura del concordato per adesione, anche ai contributi dovuti dai liberi professionisti alle rispettive Casse di previdenza.

(9/3191/11)

Colucci, Barra, Bono, Pace, Tassone, Messa, Antonio Rizzo, Blanco, Marengo, Pitzalis, Carrara.

**PROPOSTA DI LEGGE: SCALIA; CALZOLAIO ED ALTRI;
DELLA VALLE E BERTUCCI; BENETTO RAVETTO ED
ALTRI — LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACU-
STICO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA
DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (63-198-678-
1490-B)**

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
MODIFICATI DALLA XIII COMMISSIONE
DEL SENATO

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimenta-

zione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative

attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

ART. 3.

(Competenze dello Stato).

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la

qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori

pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico

sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore vevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge

8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

ART. 4.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in

luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

ART. 6.

(Competenze dei comuni).

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del

rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), se-

condo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

ART. 8.

(Disposizioni in materia di impatto acustico).

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

ART. 10.

(Sanzioni amministrative).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

ART. 14.

(Controlli).

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico pro-

dotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

ART. 15.

(Regime transitorio).

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimere il comma 5.

10. 1.

Galletti.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: comune inserire le seguenti: entro tre mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma.

10. 2.

Galletti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: secondo le direttive emanate fino alla fine del periodo con le seguenti:

. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive relative ai suddetti piani. Lo schema del decreto è trasmesso, prima dell'approvazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Trascorso tale termine il decreto è adottato.

10. 3.

Galletti.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato il rilievo delle funzioni attribuite, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, alla figura professionale del tecnico competente in ordine allo svolgimento delle suddette attività: effettuazione di misurazioni; verifica dell'ottemperanza ai valori fissati; redazione di piani di risanamento acustico e svolgimento delle attività di controllo;

preso atto che si prevede che ai fini dello svolgimento delle suddette attività il tecnico competente deve possedere il diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, ovvero un diploma universitario a indirizzo scientifico oppure un diploma di laurea ad indirizzo scientifico;

rilevato che i corsi di laurea in architettura e in ingegneria e i corsi per il conseguimento della maturità scientifica includono, tra le discipline curriculari, materie strettamente attinenti alla tipologia delle attività richiamate, per cui i laureati in architettura, in ingegneria e i possessori di diploma di maturità scientifica corrispondono sicuramente ai requisiti prescritti sotto il profilo delle cognizioni tecniche richieste per lo svolgimento delle attività;

impegna il Governo

a provvedere, in sede di attuazione del provvedimento, al fine di considerare inclusi fra i diplomi di laurea il cui possesso è richiesto ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 2, anche quelli in architettura

e in ingegneria e fra i diplomi di scuola media superiore quello di maturità scientifica.

(9/63B/1)

Castelli, Calzolaio.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 18 ottobre 1995.**

Amoruso, Aprea, Domenico Basile, Bielli, Camoirano, Canavese, Caselli, De Angelis, Di Luca, Gubert, Gubetti, Antonio Guidi, Latronico, Malvezzi, Luigi Marino, Marino Buccellato, Piergiorgio Martinelli, Martusciello, Mazzuca, Muzio, Nan, Neri, Palumbo, Scalia, Scotto Di Luzio, Selva, Sigona, Tarditi, Toia, Tremaglia, Turroni, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Amoruso, Aprea, Bielli, Camoirano, Canavese, Caselli, Di Luca, Gubert, Gubetti, Antonio Guidi, Latronico, Malvezzi, Luigi Marino, Marino Buccellato, Piergiorgio Martinelli, Martusciello, Mazzuca, Muzio, Nan, Neri, Palumbo, Scotto Di Luzio, Selva, Sigona, Tarditi, Toia, Tremaglia, Turroni, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 ottobre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ONNIS: « Modifica agli articoli 30-ter e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di esecuzione delle misure private e limitative della libertà » (3265);

MASTRANGELO: « Istituzione in ogni regione italiana di una lotteria nazionale » (3266);

NERI ed altri: « Introduzione dell'articolo 363-bis e modifica all'articolo 383

del codice penale in materia di omessa distruzione ed uso di intercettazioni inutilizzabili » (3267);

SIGONA ed altri: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di riabilitazione dei soggetti risultanti negli elenchi informativi dei protesti cambiari » (3268);

PERABONI: « Norme per il riconoscimento e la disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche » (3269).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 17 ottobre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

MAGDA NEGRI ed altri: « Modifica dell'articolo 66 della Costituzione » (3264).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge BALOCCHI: « Riconoscimento e disciplina giuridica della chiropratica come professione sanitaria primaria » (2987) (*annunziata nella seduta del 28 luglio 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CARLESIMO.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

LANELLA ed altri: « Nuove norme sulla prostituzione » (3111) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

PECORARO SCANIO: « Divieto di introduzione di messaggi pubblicitari nei libri di testo » (3118) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

CANESI ed altri: « Istituzione del Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane » (3165) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

ARATA ed altri: « Norme per la predisposizione di un programma per la realizzazione di un progetto per lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo » (2994) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

PISTONE ed altri: « Norme a tutela del lavoro domestico e delega al Governo per l'emanazione di norme per l'assicurazione del lavoro casalingo » (2766) (*Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

POLI BORTONE: « Nuove norme sulla proprietà diretto-coltivatrice e riordinamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina » (2377) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):

ANGIUS ed altri: « Legge quadro per la delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro. Norme sul riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni in tema di collocamento » (2715) (*Parere della II e della V Commissione*).

Assegnazione di una proposta di legge costituzionale a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAGDA NEGRI ed altri: « Modifica dell'articolo 66 della Costituzione » (3264) (*Parere della II Commissione*).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 ottobre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, copia del decreto che individua l'ENI Spa quale società nel cui statuto introdurre una clausola che riconosca al ministro del tesoro i poteri speciali previsti dalla citata norma.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 ottobre 1995, ha trasmesso il referto specifico reso ad iniziativa della Corte stessa su « Le erogazioni alle imprese nel periodo dal 1992 al 1994 a carico del bilancio statale ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera del 10 ottobre 1995, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MEO ZILIO n. 9/2517/1, concernente il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 per l'anno accademico 1995-96 e DE JULIO ed altri n. 9/1843/1, concernente il regolamento elettorale del CUN, accolti rispettivamente nelle sedute dell'Assemblea del 20 giugno 1995 e del 21 febbraio 1995.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

**Trasmissione
dalla regione Lazio.**

La regione Lazio, con lettera in data 9 ottobre 1995, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la relazione sull'attività di controllo dei prezzi dei beni, servizi e

tecnologie sanitarie, con particolare riguardo ai farmaci delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere della regione Lazio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe DI CROCE a presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Atti
di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-263
Lire 1000